

**CAPITOLATO TECNICO LOTTO 3)**

Assicurazione R.C. Prodotti

**AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZATI SRL  
MOLFETTA**

Effetto contratto: ore 24 del 16/09/2024

Scadenza contratto: ore 24 del 16/09/2025

## 1 - DEFINIZIONI

## Art.1.1 – Definizioni

<b>Assicurazione:</b>	Il contratto di assicurazione.
<b>Polizza:</b>	Il documento che prova l'assicurazione.
<b>Contraente:</b>	Il soggetto che stipula l'assicurazione.
<b>Assicurato:</b>	Il soggetto il cui interesse è tutelato dall'assicurazione.
<b>Società o Compagnia:</b>	L'impresa assicuratrice e le eventuali imprese coassicuratrici.
<b>Premio:</b>	La somma dovuta dal Contraente alla Società.
<b>Rischio:</b>	La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.
<b>Sinistro:</b>	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
<b>Indennizzo:</b>	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
<b>Franchigia:</b>	La parte di danno che l'Assicurato tiene a suo carico.
<b>Scoperto:</b>	La parte percentuale di danno che l'Assicurato tiene a suo carico.
<b>Massimale per sinistro:</b>	La massima esposizione della Società per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano subito lesioni o abbiano sofferto danni a cose di loro proprietà.
<b>Annualità assicurativa o periodo assicurativo:</b>	Il periodo pari o inferiore a 12 mesi compreso tra la data di effetto e la data di scadenza o di cessazione dell'assicurazione.
<b>Cose</b>	Sia i beni materiali sia gli animali.
<b>Danni Corporali</b>	Il pregiudizio economico conseguente a lesioni o morte di persone ivi compresi i danni alla salute o biologici nonché il danno morale.
<b>Danni Materiali</b>	Ogni distruzione, deterioramento, alterazione, perdita, danneggiamento totale o parziale di una cosa.
<b>Perdite patrimoniali</b>	Il pregiudizio economico che non sia conseguenza di lesioni personali, di morte o di danneggiamenti a cose.
<b>Appaltatore / Subappaltatore</b>	La persona fisica o giuridica cui il Contraente abbia affidato, mediante contratto di appalto o subappalto - a norma di legge - l'esecuzione di lavori, di servizi o forniture.
<b>Broker incaricato</b>	Il soggetto incaricato dal Contraente per la gestione ed esecuzione del contratto, quale intermediario ai sensi dell'art. 109 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 209/2005.

<b>2. NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE</b>
--

**Art. 2.1 - Prova del contratto**

La polizza e le sue eventuali modifiche devono essere provate per iscritto.

**Art. 2.2 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia**

L'Assicurazione è operante dalle ore 24 del giorno indicato in Polizza se il premio o la prima rata di premio vengono pagati entro i successivi quindici giorni, a parziale deroga dell'art.1901 del C.C.; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Il premio è sempre interamente dovuto, anche se ne sia stato concesso il frazionamento in più rate. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del trentesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei Premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 C.C.

I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la Polizza oppure alla Società, per il tramite del Broker incaricato.

**Art. 2.3 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio - Buona fede**

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente/Assicurato all'atto della stipulazione del contratto e relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, così come la mancata comunicazione di successive circostanze o di mutamenti che aggravino il rischio, non comporteranno decadenza dal diritto all'indennizzo, né riduzione dello stesso, né cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 C.C., sempre che il Contraente e/o l'Assicurato non abbiano agito con dolo.

La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio non valutato per effetto di circostanze non note, a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente/Assicurato ai sensi dell'articolo 1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso.

**Art. 2.4 - Durata del contratto - Proroga**

Il contratto ha la durata indicata in frontespizio e cesserà irrevocabilmente alla scadenza del detto periodo senza obbligo di disdetta e con esclusione del tacito rinnovo.

Si conviene che la Società si impegna a concedere la proroga del contratto per un massimo di novanta giorni dopo la scadenza - su richiesta del Contraente - se ciò risultasse necessario per espletare una nuova gara per l'affidamento dell'assicurazione.

La proroga verrà concessa previo pagamento di un premio addizionale pro-rata calcolato in dodicesimi del premio annuo, che dovrà essere corrisposto entro i termini stabiliti all'art. 2.2 che precede.

**Art. 2.5 - Recesso in caso di sinistro**

Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al trentesimo giorno successivo al pagamento o al rifiuto dell'indennizzo, la Società ha facoltà di recedere dal contratto con preavviso non inferiore a centoventi giorni, da comunicarsi al Contraente con lettera raccomandata.

In tal caso la Società, entro trenta giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa al Contraente la parte di premio relativo al periodo di assicurazione residuo, escluse le imposte.

**Art. 2.6 - Oneri fiscali**

Gli oneri fiscali relativi alla polizza sono a carico del Contraente.

**Art. 2.7 - Foro competente**

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione alla presente assicurazione, suoi atti modificativi ed esecutivi, comprese quelle inerenti alla sua validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e risoluzione, è competente in via esclusiva il Foro del luogo ove ha sede la Contraente.

**Art. 2.8 - Forma delle comunicazioni**

Si conviene tra le parti che tutte le comunicazioni alle quali le parti sono contrattualmente tenute, saranno considerate valide se fatte dall'una all'altra parte con lettera raccomandata o telex o telegramma o telefax o e-mail o altro strumento idoneo ad assicurarne la provenienza.

**Art. 2.9 - Clausola Broker**

Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione della presente polizza al Broker assicurativo "Kosmos Insurance Broker di F. D'Eustachio" con sede in Pescara, Corso V. Emanuele II n.179 (Iscrizione R.U.I.: B000082467).

Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente polizza, le comunicazioni cui le Parti sono tenute potranno essere fatte anche tramite il Broker sopraindicato ed in tal caso si intenderanno come fatte all'altra Parte. La Società assicuratrice inoltre riconosce che il pagamento dei premi sarà effettuato tramite il Broker sopra designato. Ai fini della decorrenza della copertura assicurativa farà fede la data di incasso dei premi risultante dalle registrazioni del Broker, che deve darne immediata comunicazione scritta all'Agenzia della Società assicuratrice alla quale è assegnata la polizza.

**Art. 2.10 - Coassicurazione e delega (ove prevista)**

Se l'assicurazione è ripartita per quote tra più Società coassicuratrici, rimane stabilito che:

- ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto stesso, restando tuttavia inteso che la Società coassicuratrice designata quale delegataria è tenuta in via solidale alla prestazione integrale e ciò in espressa deroga all'art. 1911 del C.C.;
- tutte le comunicazioni inerenti al contratto, ivi comprese quelle relative al recesso ed alla disdetta, devono trasmettersi dall'una all'altra parte unicamente per il tramite della Società coassicuratrice Delegataria e del Contraente ed ogni comunicazione si intende data o ricevuta dalla Società Delegataria anche nel nome e per conto di tutte le Coassicuratrici;
- i premi di polizza verranno corrisposti dal Contraente al Broker che provvederà a rimmetterli a ciascuna Coassicuratrice in ragione della rispettiva quota di partecipazione al riparto di coassicurazione.
- con la firma del presente contratto le Coassicuratrici conferiscono mandato alla Società delegataria per firmare i successivi documenti contrattuali e compiere tutti i necessari atti di gestione anche in loro nome e per loro conto; pertanto la firma apposta sui detti documenti dalla società delegataria li rende validi ad ogni effetto anche per le coassicuratrici (per le rispettive quote), senza che da queste possano essere opponibili eccezioni o limitazioni di sorta.

Relativamente ai premi scaduti, la delegataria potrà sostituire le quietanze delle Società coassicuratrici, eventualmente mancanti, con altra quietanza rilasciata in loro nome e per loro conto.

**Art. 2.11 - Dati sui sinistri**

La Società, ogni sei mesi di durata del contratto, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso:

- a) sinistri denunciati;
- b) sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva);
- c) sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato);
- d) sinistri senza seguito;
- e) sinistri respinti.

Il dettaglio dei sinistri dovrà essere fornito al Contraente fino a quando saranno definite tutte le pratiche aperte.

Fermi restando tali obblighi per la Società, è facoltà del Contraente richiedere ed ottenere ulteriori aggiornamenti con le stesse modalità di cui sopra, anche durante il periodo assicurativo.

**Art. 2.12 - Interpretazione del contratto**

Si conviene tra le parti che verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente/Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte del presente contratto.

**Art. 2.13 - Rinvio alle norme di legge**

Per tutto quello che non è espressamente regolato dalle norme contrattuali valgono le norme di legge.

**Art. 2.14 - Tracciabilità dei flussi finanziari**

In ottemperanza all'articolo 3 della Legge numero 136 del 13 agosto 2010, la stazione appaltante, la Società e, ove presente, l'intermediario, assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari per la gestione del presente contratto.

In tutti i casi in cui le transazioni finanziarie siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane Spa, il presente contratto si intende risolto di diritto.

Se la Società, il subappaltatore o l'intermediario hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale. Questa circostanza deve essere comunicata alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo competente per territorio.

**Art. 2.15 - Regolazione del premio**

Il premio viene anticipato dal Contraente in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio del premio riportato nella Scheda di polizza ed è definito alla fine del periodo assicurativo annuo, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio.

Entro sessanta giorni dalla fine di ogni anno di assicurazione, o del minor periodo di durata del contratto, il Contraente è tenuto a comunicare alla Società l'ammontare delle variazioni di cui sopra, affinché la Società stessa possa procedere alla regolazione del premio definitivo.

Le differenze attive o passive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei trenta giorni successivi al momento in cui il Contraente abbia ricevuto la relativa appendice dalla Società.

La mancata comunicazione dei dati occorrenti per la regolazione costituisce presunzione di una differenza attiva a favore della Società.

Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti od il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società può fissargli un ulteriore termine non inferiore a trenta giorni, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in acconto a quello relativo all'annualità assicurativa per la quale non ha avuto luogo la regolazione od il pagamento della differenza attiva e l'assicurazione resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto ai suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare per iscritto la risoluzione del contratto.

Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

**3. NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITA' CIVILE****Art. 3.1 - Oggetto dell'assicurazione**

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino a concorrenza delle somme indicate nella Scheda di polizza, di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile, ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi, spese) di danni involontariamente cagionati a terzi da difetto dei prodotti risultanti in Scheda di polizza - per i quali l'Assicurato rivesta in Italia la qualifica di produttore - dopo la loro consegna a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose.

L'assicurazione vale in relazione a tutti gli elementi di possibile difettosità del prodotto previsti dalla legge tra i quali rientrano a titolo esemplificativo: le caratteristiche e la composizione dello stesso, l'assemblaggio, l'imballaggio nonché l'etichettatura e le istruzioni per l'uso.

L'assicurazione vale, fino a concorrenza della somma indicata nella Scheda di polizza, anche per i danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole e di servizi, purché conseguenti ad un fatto risarcibile a termini della presente polizza.

Ai fini della presente assicurazione non sono considerati terzi:

- a) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
- b) il dipendente dell'Assicurato che subisca il danno in relazione all'attività lavorativa;
- c) quando l'Assicurato non sia una persona fisica: il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lett. a);
- d) le società le quali - rispetto all'Assicurato che non sia una persona fisica - siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile, nonché gli amministratori delle medesime.

L'assicurazione vale anche in relazione alla responsabilità civile derivante al produttore ai sensi del Codice del consumo (artt. 114 e segg. del D.Lgs. 206/2005 e successive modifiche).

Ai fini della presente assicurazione, con la parola "sinistro" si designa la richiesta di risarcimento relativa a danni per i quali è prestata l'assicurazione medesima.

**Art. 3.2 - Esclusioni**

L'assicurazione non vale:

- a) per i danni derivanti dalla detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche;
- b) per i danni verificatisi in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- c) per i danni di qualunque natura direttamente o indirettamente derivanti dall'amianto o prodotti contenenti amianto;
- d) per i danni di qualunque natura direttamente o indirettamente derivanti da onde elettromagnetiche o campi elettromagnetici;
- e) per le attività di rimozione, installazione, manutenzione, posa in opera svolte presso terzi (salvo il richiamo di specifica condizione particolare opzionale);
- f) per le spese di rimpiazzo del prodotto o di sue parti, le spese di riparazione o gli importi pari al controvalore del prodotto;
- g) per le spese e gli oneri per il ritiro dal mercato di qualsiasi prodotto (salvo il richiamo di specifica condizione particolare opzionale);
- h) per le spese da chiunque sostenute in sede extragiudiziale per ricerche e indagini volte ad accertare le cause del sinistro, salvo che dette ricerche, indagini e spese siano state preventivamente autorizzate dalla Società;

- i) per i danni derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e non direttamente derivantigli dalla legge;
- j) per i danni di qualunque natura direttamente o indirettamente derivanti da prodotti destinati all'industria aeronautica ed aerospaziale;
- k) per i danni di qualunque natura direttamente o indirettamente derivanti da prodotti geneticamente modificati, nonché i danni da encefalopatia spongiforme bovina (BSE) variante umana;
- l) per i danni direttamente riconducibili a violazioni di leggi, norme o regole tecniche ai fini della sicurezza dei prodotti a cui si riferisce l'assicurazione ed in vigore al momento della loro messa in circolazione;
- m) per i risarcimenti a carattere punitivo (quali ad es. "punitive and/or exemplary damages");
- n) per i danni di qualsiasi natura e da qualunque causa determinati, conseguenti a:
  - inquinamento;
  - interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua;
  - alterazione od impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento.

### **Art. 3.3 - Operatività della garanzia**

L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate all'Assicurato per la prima volta durante il periodo di efficacia dell'assicurazione stessa.

In caso di più richieste di risarcimento originate da un medesimo difetto, la data della prima richiesta sarà considerata come data di tutte le richieste anche se presentate successivamente alla cessazione dell'assicurazione.

### **Art. 3.4 - Estensione territoriale**

L'assicurazione vale per i prodotti, per i quali l'Assicurato rivesta in Italia la qualifica di produttore, consegnati nei territori di qualsiasi Paese esclusi USA, Canada e Messico (salvo il richiamo di specifica condizione particolare opzionale) e per i danni ovunque verificatisi.

### **Art. 3.5 - Limiti di indennizzo - Scoperti**

Il limite "per più sinistri e per anno assicurativo" indicato nella Scheda di polizza rappresenta il massimo esborso della Società:

- a) per più sinistri verificatisi in uno stesso periodo annuo di assicurazione o – per le polizze di durata inferiore all'anno - nell'intero periodo di assicurazione;
- b) per "sinistri in serie" da intendersi come più sinistri dovuti ad uno stesso difetto, anche se manifestatosi in più prodotti;

fermi i limiti, pure indicati in Scheda di polizza, stabiliti per ogni sinistro nonché per danni da interruzione o sospensione di attività.

L'assicurazione viene prestata con applicazione di uno scoperto per ogni sinistro, come indicato nella Scheda di polizza.

Ferma la non operatività dell'assicurazione per i prodotti consegnati in USA, Canada e Messico, per i danni che si verificano nei territori di detti paesi si applicano, per ogni sinistro, i diversi limiti minimi e massimi di scoperto, pure indicati in Scheda di polizza.

### **Art. 3.6 - Divulgazione esistenza assicurazione.**

L'assicurazione viene prestata sul presupposto che l'Assicurato non divulghi, in qualsivoglia forma, l'esistenza della stessa.

### **Art. 3.7 - Obblighi in caso di sinistro.**

La denuncia del sinistro deve essere fatta per iscritto entro dieci giorni da quando ne ha avuto conoscenza.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo. Alla denuncia devono poi fare seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro.

**Art. 3.8 - Gestione della vertenza di danno e spese legali.**

La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali e tecnici e avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in Scheda di polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra Società e Assicurato in proporzione al rispettivo interesse. La società non riconosce, peraltro, spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.

Per i danni verificatisi in USA e Canada le spese di cui al presente articolo resteranno a carico della Società nell'ambito del massimale stabilito in Scheda di polizza per il danno cui si riferisce la domanda.

L'ASSICURATO

LA SOCIETÀ

---

---

**SCHEDA DI POLIZZA**

**Contraente/Assicurato:** AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZATI SRL  
 Via Oleifici dell'Italia Meridionale - Zona Artigianale Lotto C  
 70056 Molfetta (BA)  
 P.IVA 05396790726

**Durata del contratto:** anni uno.  
**Effetto dalle ore 24 del:** 16/09/2024  
**Scadenza alle ore 24 del:** 16/09/2025

**Descrizione del rischio assicurato:** Responsabilità civile derivante ai sensi di legge al Contraente/Assicurato, in qualità di produttore, per danni involontariamente cagionati a terzi da difetto dei seguenti prodotti: balle di polimeri provenienti da raccolta differenziata dei rifiuti.

**Massimali assicurati:**

Euro 1.000.000,00 per più sinistri nella medesima annualità assicurativa, con il limite di:  
 Euro 1.000.000,00 per ogni sinistro;  
 Euro 1.000.000,00 per danni derivanti da interruzioni o sospensioni di attività di terzi.

**Scoperti e franchigie:** Scoperto 10% con il massimo di Euro 30.000,00 per sinistri ovunque verificatisi, esclusi USA-Canada-Messico.

Scoperto 10% con il minimo di Euro 25.000,00 ed il massimo di Euro 50.000,00 per sinistri verificatisi in USA-Canada-Messico, in caso di esportazione non diretta del prodotto.

**Calcolo del premio**

Parametro di riferimento	Valore preventivato	Tasso promille lordo	Premio annuo lordo
Fatturato riferito ai prodotti oggetto di copertura	Euro 3.000.000,00	.....	Euro .....

**Scomposizione del premio**

Premio annuo imponibile	€ .....
Imposte	€ .....
<b>TOTALE</b>	<b>€ .....</b>

**Frazionamento del premio** : annuale.

L'ASSICURATO

LA SOCIETÀ

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_